

14639.18

14639.18

C I



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO TIRELLI	Presidente
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO	Consigliere
MARIA ACIERNO	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Appalto di
servizi

Ud.
20/03/2018

CC
Rom 14639

ORDINANZA

sul ricorso 2303/2014 proposto da:

Eredi di _____ in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Valesio n.1, presso lo studio dell'avv. Pace Eugenio, rappresentata e difesa dall'avvocato Navarra Ottorino, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Comune di Sannicandro di Bari, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n.3,

ces.
532
2018

presso lo studio dell'avv. Miccolis Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1216/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo.

Rg. n. 2303/2014

FATTI DI CAUSA

La società : conveniva in giudizio il Comune di Sannicandro di Bari e ne chiedeva la condanna al pagamento del maggior corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel periodo dal 15 dicembre 1987 al 13 maggio 1988, a causa del trasporto dei rifiuti non più nella discarica di Piscorusso, luogo previsto nel contratto in vigore dal 1983, ma nella più distante discarica di Conversano. Assumeva che detta più onerosa attività era stata formalizzata con la stipula di un contratto aggiuntivo del 20 gennaio 1989, che però indicava come data di inizio del nuovo servizio di trasporto il 21 settembre 1988, mentre esso era stato espletato sin dal 15 dicembre 1987.

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 26 settembre 2013, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda, rilevando la mancata preventiva stipulazione di un accordo modificativo in forma scritta, con le indispensabili indicazioni della diversa

prestazione da eseguire, del maggior corrispettivo e della previsione di spesa.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la _____, cui si è opposto il Comune di Sannicandro. Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con due motivi di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del dPR 10 settembre 1982, n. 915, e degli artt. 11, 21, 36 e 60 del capitolato d'appalto, approvato con delibera comunale n. 10 del 15 gennaio 1982. Alla Corte di merito si imputa di non avere considerato che, anche in base al capitolato speciale, la stazione appaltante aveva il potere di chiedere l'espletamento di servizi speciali non compresi nell'appalto (art. 36) e modifiche contrattuali per ragioni imprevedute e imprevedibili (art. 21) e che l'appaltatore era tenuto ad adeguarsi, come nella specie era avvenuto, avendogli il committente ordinato di trasportare i rifiuti in discarica in una diversa località, imponendogli una prestazione aggiuntiva per la quale doveva essere adeguatamente remunerato.

La censura è fondata nei seguenti termini.

Questa Corte, in fattispecie simile di più lungo trasporto dei rifiuti in discarica diversa da quella pattuita in contratto, su specifica richiesta del committente, ha riconosciuto all'appaltatore il diritto ad una integrazione del corrispettivo (Cass. n. 2049/2018), quando si verificano circostanze imprevedibili che rendano più onerosa la prestazione, determinando un aumento nel costo dei materiali o della mano d'opera, al fine di rimediare al turbamento dell'equilibrio di valore tra le prestazioni, verificatosi in modo oggettivo e imprevedibile nel corso del rapporto contrattuale. Si tratta di una forma di revisione del prezzo, costituente una particolare applicazione

del più ampio istituto della "eccessiva onerosità" disciplinato dall'art. 1467 c.c. (Cass. n. 12989/1999, n. 1123/1987), che assume rilievo secondo la norma speciale di cui al primo comma dell'art. 1664 c.c.

L'applicabilità della suddetta disposizione agli appalti di servizi è confermata (oltre che da Cass. n. 5277/2006) dal fatto che il divieto della revisione prezzi era previsto, *ratione temporis*, per gli appalti di lavori pubblici, a norma dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e poi dell'art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (che escludeva l'applicabilità del primo comma dell'art. 1664 ai soli lavori pubblici), ma non per gli appalti di servizi e forniture, successivamente disciplinati, quanto alle revisione prezzi, dagli artt. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44, l. 23 dicembre 1994, n. 724, e 115 del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 (quest'ultimo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217).

L'ulteriore motivo, che contiene censure nuove di violazione degli artt. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge n. 114 del 1989, e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato inammissibilmente introdotto dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 20 marzo 2018.

Il Presidente

